



TRIBUNALE DI MATERA N° 23-2015

Il Giudice

ha emanato il seguente

DECRETO

- visto il ricorso presentato ex lege n. 3/2012, ed originariamente da MONTEMURRO GIUSEPPE PIETRO e RONDINONE GIACINTA, con il quale si propone la ristrutturazione dei debiti gravanti sugli stessi, con deposito di piano del consumatore;
- rilevato che nella specie si verta nell' ipotesi di piano del consumatore, essendo la debitoria rinveniente da debiti contratti per esigenze familiari;
- visti i chiarimenti e precisazioni resi su sollecitazione e con apposito e pregresso provvedimento del G.D., del 30/5/2016;
- considerato che alla udienza di comparizione fissata al 3/11/2016, si è dato atto dell' intervenuto decesso del proponente Montemurro, avendo quindi la Rondinone dichiarato di voler insistere nella proposta alle medesime condizioni;
- rilevato che ai sensi dell'art. 12bis della legge, il Giudice deve <anche ai fini dell' omologa> preliminarmente verificare se la proposta soddisfi i requisiti previsti dagli artt. 7, 8 e 9 della L. 3/2012;
- rilevato che ai sensi dell'art. 7 il piano volto alla ristrutturazione dei debiti si deve fondare su *"di un piano che assicuri il regolare pagamento dei titolari di crediti.....e che preveda, "le scadenze e le modalità di pagamento dei creditori, anche se suddivisi in classi, le eventuali garanzie rilasciate per l'adempimento dei debiti, le modalità per l'eventuale liquidazione dei beni"*;
- rilevato che nella specie il ricorso indicare la prospettiva di pagamento del 33% dei crediti gravanti sui ricorrenti, ed a mezzo rate mensili di uguale importo e da distribuirsi proporzionalmente tra i creditori, con indicazione della prospettiva temporale pari a 5 anni <essendo previste 60 rate>;

- ritenuto che la suddetta prospettiva temporale si appalesa compatibile con la durata ragionevole del procedimento;
- rilevato quindi che il piano indica le scadenze, e le specifiche modalità di pagamento dei creditori;
- considerato che, essendo deceduto nelle more il proponente Montemurro Giuseppe Pietro, la sola RONDINONE GIACINTA risulta aver assunto in proprio e di persona la posizione di proponente;
- considerato che la medesima Rondinone ha precisato che le risorse per far fronte ai pagamenti verranno attinte dalla pensione di reversibilità di spettanza;
- considerato che la Rondinone ha prodotto documentazione riferita alla suddetta pensione e relativa quantificazione;
- ritenuto che, stante quanto oggetto di proposta <pagamenti rateali mensili> e considerato quanto a percepirsi con la pensione di reversibilità, il piano possa essere ritenuto fattibile;
- considerato che il professionista designato risulta aver dato corso agli adempimenti comunicativi richiesti, e rilevato che alcuno dei creditori avvisati ha espresso manifestazione di dissenso o contestato il piano e la proposta di specie;
- ritenuto che ai il vaglio di ammissibilità è stato già compiuto in fase antecedente alla fissazione dell' udienza ex art. 10 legge 3/2012;
- posto che la proposta risulta essere stata corredata dalla documentazione e dichiarazioni necessarie, e dalla relazione particolareggiata che ha dato contezza di tutto quanto richiesto dalle lett. a), b), c), d), e) del suddetto art. 9;
- considerato che il Giudice deve quindi procedere alle valutazioni di cui innanzi, e quindi in ordine al rispetto di quanto disposto dalle norme, ed alla completezza della documentazione, e corretta informazione, con verifica della congruità dell' iter logico-argomentativo della relazione del professionista, dovendosi specificamente verificare che le valutazioni effettuate non siano apparenti, e/o fittizie, o palesemente erronee;
- considerato pertanto che, la disamina della valutazione di fattibilità e della stima dei beni ed elementi attivi posti a base della proposta



concordataria, debba essere effettuata alla stregua della verifica dell' iter logico-argomentativo della relazione del professionista *de quo*;

- rilevato che la documentazione allegata all' istanza e le precisazioni contenute, possono ritenersi rispondenti ai requisiti previsti dall' art. 9 legge cit.:

- rilevato peraltro che anche con la relazione del professionista e relative integrazioni, sono stati resi specifici chiarimenti ai fini di poter comprendere quale sia in concreto la probabile convenienza del piano rispetto all' alternativa liquidatoria, ed essendo stata valutata l' alternativa esecutivo/liquidatoria, al cospetto dei benefici derivanti dai pagamenti rateali nella misura del 33%;

- ritenuto, anche ai fini del vaglio di ammissibilità della proposta, che le prospettive ed i tempi di recupero per i creditori, devono apparire più favorevoli, in ipotesi, rispetto alla liquidazione di beni in sede esecutiva;

- considerato che dal complesso degli elementi in atti, quali desumibili dalla documentazione allegata, e dalle valutazioni ed approfondimenti del professionista incaricato, quali svolti sulla scorta delle fonti di conoscenza acquisite dal medesimo, non è dato desumere elementi che possano indurre a ritenere che il debitore abbia assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere, e che quindi abbia colposamente determinato il sovrindebitamento a mezzo ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali;

- considerato che non risultano esservi creditori privilegiati;

- considerato che non sono pendenti procedure esecutive;

- rilevato che a fronte di una debitoria complessiva di € 60.167,93, viene proposto il pagamento di € 19.857,82, secondo le modalità della proposta e del piano che qui si richiamano integralmente, a far parte integrante del presente provvedimento;

- ritenuto, pertanto, che, in considerazione e conseguenza di quanto sopra, la proposta di piano è da ritenere "ricevibile" e pertanto ammissibile, e quindi deve provvedersi in conformità al disposto dell'art. 10 Legge n. 3/2012;

A handwritten signature in black ink, consisting of a series of loops and a long horizontal stroke extending to the left.

- ritenuto che occorre procedere alla omologa del piano come proposto e formulato da Rondinone Giacinta;

P.Q.M.

OMOLOGA il piano del consumatore così come predisposto e presentato da RONDINONE GIACINTA.

DISPONE che il suddetto debitore suddetto effettui i pagamenti nella misura e con le modalità indicate nel piano omologato, ivi incluso il compenso del professionista incaricato e per l'attività prestata.

PONE a carico del professionista incaricato gli obblighi di cui alla legge n. 3/2012, ed in particolare disponendo che venga resa al G.D. informativa periodica sull'esecuzione del piano.

DISPONE che sia data pubblicità del piano sul sito del Tribunale di Matera per gg. 30, del presente decreto, del piano e della relazione del professionista.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti.

Matera, 16/11/2016

Il Giudice
Dott. Antonello Vitale

TRIBUNALE DI MATERA
Depositato in Cancelleria
oggi 18 NOV. 2016
IL CANCELLIERE